



DISEGNO DI LEGGE N. 4

presentato dalla Giunta regionale il 17 luglio 2013

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una specifica disciplina dei rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo agli enti regionali la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite all'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni: è venuto in questo modo a determinarsi un importante ruolo regionale nella c.d. fase discendente relativa all'adeguamento del proprio ordinamento al diritto dell'Unione europea.

Tale ruolo è stato riconosciuto con la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*), cd. legge Buttiglione, che, per la prima volta, ha autorizzato, ancorché in via indiretta, Regioni e Province autonome a dare attuazione a direttive comunitarie, tramite una legge comunitaria regionale. L'articolo 8 della legge 11/2005, infatti, prevedeva espressamente che "*lo Stato, le Regioni e le province autonome, nelle materia di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie*" e che il Governo, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, dovesse fornire l'elenco degli atti normativi regionali di attuazione delle direttive comunitarie "*anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome*".

Ancora prima che la legge Buttiglione fosse approvata (essendo in discussione in Parlamento il relativo disegno di legge A.S. 2386, comunque preso a modello dal legislatore regionale), la Regione Friuli Venezia Giulia, prima Regione in Italia, ha disciplinato la propria partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea mediante l'emanazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi normativi comunitari*), che ha introdotto la legge comunitaria regionale annuale.

La legge regionale 10/2004, dunque, è una legge di procedura che disciplina lo strumento per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari. Dall'introduzione di tale strumento, la Regione Friuli Venezia Giulia si è conformata agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, emanando la legge regionale 9/2006 (legge comunitaria 2005), legge regionale 14/2007 (legge comunitaria 2006), legge regionale 7/2008 (legge comunitaria 2007), legge regionale 13/2009 (legge comunitaria 2008), nonché da ultimo la LR 15/2012 (legge comunitaria 2010). Non si è proceduto alla predisposizione della legge regionale comunitaria per i soli anni 2009 e 2011.

A distanza di nove anni dalla sua promulgazione, occorre tuttavia porre nuovamente mano alla citata legge regionale 10/2004.

In primo luogo, occorre adeguare la suddetta legge alla successione dell'Unione Europea alla Comunità europea, avvenuta con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (ratificato in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008) ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, infatti, l'Unione europea ha acquisito personalità giuridica ed è succeduta alla Comunità europea. Ne è derivato che i termini "Comunità europea", "Comunità europee" e "CEE", così come l'aggettivo "comunitario" - comunque declinato -, già presenti nei trattati europei pre-Lisbona siano stati sostituiti nei trattati medesimi rispettivamente con "Unione europea" e "dell'Unione europea". Ciò ha comportato il necessario adeguamento della relativa terminologia anche nel diritto interno, adeguamento che si impone ora anche a livello regionale.

In secondo luogo, la legge di procedura della legge comunitaria regionale deve altresì tenere in considerazione le disposizioni della recente legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), con la quale lo Stato ha ridisciplinato la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, abrogando contestualmente la previgente legge 11/2005.

Per quanto attiene in particolare alla fase cd. "discendente", lo strumento di adeguamento agli obblighi europei si è "sdoppiato" in una prima legge, obbligatoria, detta legge "di delegazione europea" ed in una seconda legge, eventuale, detta "legge europea". La legge di delegazione europea contiene esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. La legge europea, invece, consente di dare attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

Essendo l'ordinamento regionale sprovvisto dell'istituto della delega legislativa, lo sdoppiamento della procedura legislativa statale non può essere trasposto a livello regionale: la legge regionale di adeguamento periodico, dunque, resta una legge ordinaria. In conseguenza delle ricordate modifiche ordinamentali apportate dal Trattato di Lisbona e recepite con la legge 234/2012, tuttavia, la legge regionale di adeguamento periodico viene ad assumere il nome di "Legge europea", in luogo di "legge comunitaria".

Sono state previste, inoltre, alcune modifiche testuali alla legge regionale 10/2004, per le quali si rimanda alla relazione articolo per articolo.

L'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10/2004, non novellato per questa parte, stabilisce che nell'ambito della relazione al disegno di legge la Giunta regionale riferisca sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione.

In particolare, lo stato di conformità dell'ordinamento regionale va verificato in relazione a:

I. reclami e procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;

II. provvedimenti regionali di attuazione di atti europei e di sentenze della Corte di Giustizia;

III. questioni relative agli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), già articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE).

I. Procedure d'infrazione

Si elencano di seguito le procedure d'infrazione promosse nei confronti della Repubblica italiana ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardanti la Regione Friuli Venezia Giulia:

- Procedura 2003/2077 (Discariche abusive sul territorio nazionale): con sentenza del 26 aprile 2007 in causa C- 135/05 la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi di cui alle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31 relative ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti. Con nota dell'8 maggio 2007, la Commissione ha chiesto di ricevere entro il 26 giugno 2007 informazioni sui provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza medesima.

Successivamente la Commissione europea, con lettera di messa in mora ex articolo 228 TCE del 31 gennaio 2008 ha assegnato alla Repubblica italiana il termine di 2 mesi a partire dal 4 febbraio 2008 per inviare osservazioni ai propri rilievi. Il 25 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato un parere motivato ai sensi dell'articolo 228 TCE per il permanere in Italia del fenomeno dello smaltimento illegale e incontrollato di rifiuti e pertanto per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007. Il 13 agosto 2009 la competente Direzione centrale ha inviato le informazioni richieste agli Uffici statali. A seguito di ulteriore richiesta del Ministero competente, la Direzione centrale ambiente ha inviato i dati aggiornati con note prot. 30710/E/28/30 del 22 ottobre 2009, prot. 5121 del 28 gennaio 2010, prot. 29477 del 5 maggio 2010, prot. 54320E/28/30 del 9 settembre 2010.

Il 9 febbraio 2011 la Direzione centrale ambiente ha comunicato i dati relativi alle situazioni di abbandono rifiuti sul territorio regionale, che registrano un miglioramento della situazione rispetto alla precedente segnalazione. Con nota prot. 23354 del 1 luglio 2011, la Direzione centrale ambiente ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee i dati relativi alle situazioni di abbandono rifiuti sul territorio regionale con gli aggiornamenti in merito alle situazioni ancora irrisolte. Con nota prot. 25323 del 21 luglio 2011, la Direzione centrale ambiente ha trasmesso le informazioni

aggiornate sui siti specifici, individuati nell'incontro del 4 luglio 2011 presso il Dipartimento per le politiche europee a Roma.

Da un contatto informale con il Ministero competente, risulterebbe ancora coinvolto dall'infrazione comunitaria, il solo sito del Comune di Aquileia.

Si segnala, in proposito, che con l'articolo 3, commi 29 e seguenti della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) è stata istituita una nuova linea contributiva che prevede la concessione ai Comuni, di contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

Il regolamento di attuazione per l'erogazione dei citati contributi è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0281/Pres. del 29 novembre 2011, pubblicato nel BUR n. 50 del 14 dicembre 2011. Conseguentemente, è stato avviato l'iter amministrativo che consente il finanziamento degli interventi da realizzare nel Comune di Aquileia.

Infine, con nota prot. 21408 dd. 30 ottobre 2012, la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha informato la Direzione centrale ambiente che in data 24 ottobre 2012 il Collegio dei Commissari della Commissione europea ha stabilito il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ex articolo 260 TFUE per quanto riguarda la presente procedura.

- Procedura 2004/2034 (Trattamento delle acque reflue urbane): dopo la lettera di messa in mora del 9 luglio 2004, la Commissione europea, in data 17 ottobre 2007 ha inviato una lettera di messa in mora complementare segnalando che alcuni agglomerati presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia non hanno un impianto di trattamento delle acque reflue urbane conforme alle previsioni della direttiva 91/271/CEE. In particolare, si segnala che rispetto agli agglomerati già segnalati nella precedente messa in mora, un agglomerato sito a San Dorligo della Valle non è conforme e per uno a Monfalcone non sono state rese informazioni chiare, mentre per un agglomerato sito a Cervignano del Friuli non è stata data alcuna informazione; tra gli agglomerati non segnalati in precedenza un agglomerato sito a San Giorgio di Nogaro risulta non avere reso informazioni chiare. Con parere motivato del 19 febbraio 2009 la Commissione europea ha segnalato che, nonostante le informazioni inviate dalla Repubblica italiana, alcuni agglomerati non risultano tuttora soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE. Per la Regione Friuli Venezia Giulia il parere motivato segnala 3 agglomerati non conformi: Cervignano del Friuli, Monfalcone e San Dorligo della Valle. Il Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) con nota prot. ALP9-37587/E/28/152 e con e-mail del 6 marzo 2008 le informazioni richieste. Il 24 novembre 2010 la Commissione ha confermato la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia, in base all'articolo 258 del nuovo Trattato.

Con riferimento agli scarichi in aree normali di agglomerati con oltre 15.000 a.e., a seguito della presentazione da parte della Commissione del ricorso alla Corte di Giustizia (iscritto nel registro della Corte con il numero di causa C-565/10 e notificato il 29 dicembre 2010), il Ministero Affari Esteri (MAE) e il MATTM hanno richiesto alle Amministrazioni interessate di produrre ogni elemento utile alla difesa del Stato italiano.

La Regione, acquisite le pertinenti informazioni dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, ha fornito all'Avvocatura dello Stato, per il tramite del MATTM, le argomentazioni per resistere in giudizio.

La Commissione europea, con nota del 23 maggio 2011, in esito all'esame delle informazioni prodotte nel controricorso, ha ritenuto di non dover più perseguire la Repubblica Italiana per la violazione dell'articolo 3 della Direttiva relativamente all'agglomerato di Monfalcone, mentre restano in contestazione gli agglomerati di Trieste – Muggia - San Dorligo della Valle e di Cervignano del Friuli.

Con riferimento, invece, agli scarichi in aree sensibili di agglomerati con oltre 15.000 a.e., la Regione, acquisite le informazioni dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, ha trasmesso con nota dell'11 luglio 2011, la relazione riepilogativa dello stato di fatto riferito agli agglomerati interessati dalla procedura di infrazione. Al fine di risolvere le criticità contestate con il parere motivato e di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, la relazione contiene anche il cronoprogramma degli interventi pianificati.

In seguito al ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE, inoltre, il Segretariato generale, al fine di rispondere ad analoga richiesta formulata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, ha chiesto di inviare una relazione dettagliata al fine di chiarire la posizione della Regione. Con nota prot. 6547 del 17 febbraio 2011 la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha inviato al Segretariato generale una relazione illustrativa inerente la procedura d'infrazione.

Con nota prot. 11974/P – 11952 di data 11 novembre 2011, il Segretariato generale ha trasmesso la nota prot. DPE 7785 dell'8 novembre 2011 del Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di missione per le procedure di infrazione riportante il resoconto redatto in esito alla riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento stesso il 26 ottobre 2011, in relazione alle situazioni di non conformità alle previsioni della direttiva 91/271/CEE.

Con nota prot. 5634 dd. 20 luglio 2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012, che, nella causa C-565/10, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4 paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/CE.

In esito alla richiesta di documentazione sulle iniziative assunte e sugli interventi programmati, in data 1 agosto 2012 la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per

la montagna ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la relazione AATO centrale Friuli, con riguardo all'agglomerato di Cervignano del Friuli e la relazione AATO orientale triestino, con riguardo all'agglomerato Trieste-Muggia-San Dorligo della Valle.

Con nota prot. 19143 dd. 24 settembre 2012, la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha inoltrato alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna la nota prot. 7924 dd. 10 settembre 2012 del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale sono stati richiesti elementi di risposta in seguito alla sentenza della Corte sopra citata. Ad integrazione e sostituzione della nota del 1 agosto 2012 la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha trasmesso in data 23 ottobre 2012 ulteriore documentazione al Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio.

- Procedura 2008/2071 (Autorizzazioni ai sensi della direttiva IPPC):

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE per non corretta applicazione della direttiva 2008/1/CE da parte della Repubblica italiana e ha assegnato il termine del 2 aprile per fornire risposte. Il Ministero dell'Ambiente ha richiesto il 17 febbraio 2009 la compilazione di un prospetto con le informazioni da inviare alla Commissione europea e ha inviato un sollecito il 3 aprile 2009. La Regione ha fornito le informazioni richieste con nota Prot. 11269/E/54/372 del 21 aprile 2009. Il 20 novembre 2009 la Commissione ha deciso il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

Con nota del 20 aprile 2011 Italarp ha trasmesso una comunicazione della Commissione europea con la quale si richiedono entro il 31 maggio 2011 informazioni sulle misure adottate in conseguenza della sentenza.

Con nota prot. 15551 del 29 aprile 2011 la Direzione competente ha fornito un quadro sintetico dello stato di attuazione della disciplina IPPC degli impianti esistenti.

Con e-mail del 21 giugno 2012 Italarp ha trasmesso in via informale la lettera di costituzione in mora della Commissione europea relativa alla procedura in questione.

Con nota prot. 26876 dd. 8 agosto 2012, la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un aggiornamento sullo stato di attuazione della disciplina IPPC comunicando inoltre che sono stati autorizzati tutti gli impianti esistenti e in esercizio soggetti alla procedura di infrazione comunitaria, che risultano presenti sul territorio regionale.

- Procedura 2008/2164 (Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia): con lettera di messa in mora C(2008) 7233 del 27

novembre 2008 la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 TCE, ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica Italiana ritenendo che essa, applicando un'aliquota d'accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per motori nella Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 47/1996, sia venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE. La Commissione ha assegnato il termine di due mesi a decorrere dal 1 dicembre 2008 per presentare osservazioni, termine poi prorogato al 1 aprile 2009. La Regione ha partecipato a due incontri del tavolo tecnico con i Ministeri competenti costituito per la formulazione di una risposta alla Commissione europea. Un ulteriore incontro si è tenuto il 23 marzo 2009. Il 26 marzo 2009 la Giunta regionale, con propria deliberazione di generalità n. 728, ha approvato una relazione illustrativa dei meccanismi di cui alla legge regionale 47/1996, che rappresenterebbero, in realtà riduzioni di prezzo riconosciute ai privati cittadini. Tale relazione è stata trasmessa il 26 marzo 2009 con nota prot. 1683/UO/DIR ai competenti Uffici statali, che hanno inviato a Italrap la risposta con nota prot. DCPC 2646 del 30 marzo 2009.

Con nota prot. 771 del 3 febbraio 2010 e con nota prot. 3-1245/UCL del 2 febbraio 2010 il Dipartimento politiche comunitarie e il Ministero dell'economia e finanze hanno richiesto alcuni dati aggiuntivi per la Commissione europea, rispettivamente entro il 22 marzo 2010 e il 24 febbraio 2010.

Con nota prot. 1331/UO/DIR del 24 febbraio 2010 sono stati forniti gli elementi di riscontro da parte della Regione.

Con nota prot. 5779 del 25 maggio 2011, il Segretariato generale ha trasmesso la nota prot. 3-5998/UCL del 24 maggio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si inoltra la richiesta di informazioni della Commissione europea DG Fiscalità e Unione Doganale in merito alla procedura d'infrazione in esame. Con nota prot. 6700 del 16 giugno 2011, il Segretariato generale ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione afferenti il sistema delle riduzioni del prezzo di cui alla legge regionale 47/1996.

Con nota prot. 1783 del 7 febbraio 2012, il Segretariato generale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie - che il nuovo sistema di contribuzione sull'acquisto di carburanti previsto dal capo II della L.R. 11 agosto 2010 n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo) ha trovato applicazione a decorrere dal 1 novembre 2011.

Con e-mail del 21 giugno 2012, Italrap ha comunicato l'adozione da parte della Commissione europea di una messa in mora complementare che ufficializza l'estensione del campo di applicazione della procedura di infrazione alla nuova legge regionale 14/2010 che ha sostituito la legge regionale 47/1996, oggetto della prima messa in mora.

Con nota del 16 aprile 2013 ITALRAP ha trasmesso la lettera della Commissione del 12 aprile 2013 con la quale sono state richieste informazioni supplementari in merito al regime istituito con la legge regionale n. 14/2010. Con nota Prot. 11459 dd. 10 maggio 2013 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee gli elementi di riscontro ricevuti con e-mail del 2 maggio 2013 dall'Ufficio regionale competente.

- Procedura 2008/2194 (Qualità dell'aria: concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente): con lettera di messa in mora C(2009)0286 del 29 gennaio 2009, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 226 TCE con riferimento all'attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. La regione è coinvolta per almeno due agglomerati nella zona triestina e pordenonese. La Commissione ha assegnato il termine di due mesi per presentare osservazioni. L'Italia ha deciso congiuntamente con le Regioni coinvolte di richiedere una deroga per il superamento del PM10 ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE. La deroga è stata chiesta il 27 gennaio 2009, e a tal fine sono stati inviati dei dati raccolti in tabelle. A tale scopo ogni Regione coinvolta e lo Stato sono tenuti a presentare un piano di qualità dell'aria. La Regione ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 537 del 12 marzo 2009 un progetto di piano, che è stato comunicato con nota Prot. ALP. 10-7922 del 17 marzo 2009 al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'elaborazione della risposta italiana alla Commissione europea. Il 25 marzo 2009 la Commissione europea ha chiesto ulteriori informazioni rispetto ai dati forniti per la richiesta di deroga. Con nota Prot. 10263-E/28/203 dell'8 aprile 2009 la Regione ha inviato al Ministero competente le informazioni integrative richieste dalla Commissione europea.

Con decisione del 28 settembre 2009, la Commissione europea ha sollevato obiezioni circa la notifica di una deroga da parte dello Stato italiano all'obbligo di applicare valori limite giornalieri di PM10 in alcune zone della Regione e stabilisce alcuni obblighi di relazione dello Stato italiano entro determinate scadenze.

Il 24 novembre 2010 è stato deciso il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia.

Con nota prot. 6511 dell'8 marzo 2011 il Ministero degli esteri ha reso noto che la Commissione europea ha presentato ricorso avverso lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 258 TFUE presso la Corte di Giustizia, chiedendo di avere elementi per la difesa in giudizio entro il 5 aprile 2011.

Con nota prot. 7554 dell'1 aprile 2011 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha inviato una relazione riepilogativa in risposta alla richiesta pervenuta dal Ministero affari esteri.

- Procedura 2009/2001 (Cittadini terzi soggiornanti): con lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE del 6 aprile 2011, la Commissione europea ha contestato la violazione della direttiva 2003/109/CE da parte delle leggi regionali 9/2008, 12/2009, 18/2009 e 7/2010, assegnando il termine di due mesi per rispondere.

Con nota prot. 6834 del 21 giugno 2011, il Segretariato generale ha fatto presente che, con verbale n. 1160 del 17 giugno 2011, la Giunta regionale ha approvato in via preliminare lo schema di disegno di legge avente ad oggetto "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali", ai fini della sottoposizione dello stesso all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

Con successiva nota prot. 12915 di data 1 dicembre 2011, il Segretariato generale ha comunicato che il Consiglio regionale ha approvato nel corso della seduta del 22 novembre 2011 la legge regionale n. (164-168) avente ad oggetto "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale", successivamente promulgata come legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), pubblicata sul BUR n. 49 del 7 dicembre 2011.

Con lettera della Commissione n. C(2012) 2581 del 26 aprile 2012 è stata decisa l'emissione di una lettera di costituzione in mora complementare ex articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia.

Successivamente, con nota prot. 3499 del 4 maggio 2012 il Dipartimento per le Politiche Europee ha comunicato che la Commissione europea, alla luce delle modifiche apportate con la legge regionale 30 novembre n. 16, ha ritenuto superati i rilievi mossi alla normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali, che risulta conforme, per tali aspetti, al diritto dell'Unione europea. Copia di tale nota è stata trasmessa dal Segretariato Generale, con nota prot. 6113/P – 6834 (2011).

- Procedura 2009/2034 (Trattamento delle acque reflue urbane): con lettera di messa in mora del 25 giugno 2009 la Commissione europea, sulla base delle informazioni fornite nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/2034, denuncia la presenza di 534 agglomerati con oltre 15.000 a.e. che scaricano in aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271 (mentre la procedura 2004/2034 considera gli agglomerati che scaricano in aree normali) e non conformi alla direttiva medesima.

Per la nostra Regione è coinvolto l'agglomerato di Aviano.

Italrap ha trasmesso le osservazioni alla Commissione il 27 e 29 ottobre 2009, per il Friuli si tratta di numerosi Comuni.

Con parere motivato del 19 maggio 2011 la Commissione europea ha segnalato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

In risposta al parere motivato, in data 27 luglio 2011 sono stati inviati alla Commissione elementi informativi anche sulle criticità riscontrate in Friuli, sugli interventi che si intendono effettuare, nonché sui finanziamenti necessari. Con e-mail del 21 giugno

2012, infine, Italtap ha comunicato il deferimento alla Corte di Giustizia, ex articolo 258 TFUE.

- Procedura 2011/2215 (Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia): con lettera di costituzione in mora del 27 febbraio 2012 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana con riferimento all'applicazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. Con nota prot. 6659 dd. 8 marzo 2012 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie trasmette alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna la lettera di costituzione in mora chiedendo l'invio di informazioni utili per elaborare una risposta entro il 20 aprile 2012. Con nota prot. 12893 dd. 3 aprile 2012 la Direzione centrale ambiente ha fornito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare specifiche informazioni in merito alla situazione delle discariche per rifiuti non-pericolosi presenti sul territorio regionale.

Con nota prot. 23283 dd. 28 novembre 2012 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha trasmesso alla Direzione centrale ambiente la nota del 21 novembre 2012 con la quale la Commissione europea ha deciso l'emissione di un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia.

- Procedura 2013/2032 (ex caso EU Pilot 4450/13/ENVI) – nitrati provenienti da fonti agricole: con lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE del 21 febbraio 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana. La Commissione europea ritiene che in seguito all'approvazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (articolo 36 commi 7-ter e 7-quater), la Repubblica italiana non stia adempiendo agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con gli allegati II e III, della direttiva 91/676/CEE (c.d. direttiva Nitrati). Con nota del 27 febbraio 2013 il Dipartimento per le Politiche Europee inoltra copia della lettera di messa in mora e richiede informazioni per il successivo inoltro a Italtap entro il 7 marzo 2013. Con nota Prot. 6905 dd. 8 marzo 2013 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee copia della Deliberazione regionale n. 352 del 6 marzo 2013 "L. 221/2012, articolo 36, commi 7 ter e 7 quater: conferma in via transitoria della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola stabilita con DGR 1516/2003 e con DGR 1920/2008", come trasmessa dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

II. ATTUAZIONE DI NORME COMUNITARIE

II. 1. Legge comunitaria regionale 2010

Con legge regionale 9 agosto 2012, n. 15, pubblicata sul supplemento ordinario. N. 22 del BUR dd. 16 agosto 2012, la Regione ha adottato la legge comunitaria 2010, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE

concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria.”

In particolare, precisate le finalità della legge al Capo I, il Capo II ha provveduto all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 in materia di commercio ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Il Capo III ha provveduto all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La legge regionale 15/2012 è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale con ricorso notificato il 18 ottobre 2012.

In particolare, secondo il Governo, alcune disposizioni della legge comunitaria regionale 2010 sarebbero illegittime perché il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto (l. cost. n. 1/1963), non avrebbe rispettato la normativa comunitaria (articolo 117, comma 1, Cost.), né gli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale ex articolo 117, comma 2, lettera s) Cost..

Nel dettaglio, è stato impugnato l'articolo 15, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 15/2012 per asserita violazione della disciplina dettata in materia di prelievi in deroga e dell'obbligatorietà dei pareri dell'ISPRA di cui all'articolo 19 bis, comma 3, legge n. 157/1992. Del pari oggetto di censura, per contrasto con la legge quadro nazionale, l'articolo 18, comma 1, lettere a) e d) della medesima legge, in materia di immissione di selvaggina "pronta caccia" e di autorizzazione dei cd. recuperatori di fauna selvatica abbattuta muniti di armi ad operare in orari e giorni di silenzio venatorio.

Per risolvere il contenzioso costituzionale, in data 10 maggio 2013 è stato approvato dalla Giunta regionale un DDL recante: "Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria".

II. 2. Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Con legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1 (Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale), pubblicata sul BUR del 15 febbraio 2012, N. 007, la Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce

dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in conformità al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), ha individuato misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel. In particolare, le misure in parola si applicano nelle aree della Regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti dei valori obiettivo stabiliti dal decreto legislativo 155/2010 presso una o più stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.

Il. 3. Attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; nonché del

Regolamento (ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2012, n. 138/Pres pubblicato sul BUR 11 luglio 2012, n. 28, è stato emanato il Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333.

Con decreto del Presidente della Regione dd. 18 dicembre 2012 n. 264/Pres pubblicato sul BUR 27 dicembre 2012, n. 52, è stato emanato il Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008'.

Il. 4. Attuazione del Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 514 pubblicata sul BUR 11 aprile 2012, n. 15, è stato approvato il documento recante "Costi unitari fissi - CUF - Calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (CE) n. 396/2009" per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE i costi indiretti e i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

Il. 5. Attuazione del Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 696, pubblicata sul BUR 9 maggio 2012, n. 19, è stata approvata la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento (CE) 73/2009 ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del DM 30125/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011.

Il. 6. Attuazione del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 617 è stato approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (Adeguamento della DGR 1995/2010 al regolamento comunitario n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale nonché modifica della descrizione dell'impegno b.3 della misura 311 azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative).

Il. 7. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Attuazione del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1018, pubblicata sul BUR 20 giugno 2012, n. 25, è stato recepito l'Accordo n. rep. n. 79/CSR, recante "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" e sono state approvate le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia.

Il. 8. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 252/Pres., pubblicato sul BUR 27 dicembre 2012, n. 52, sono state approvate le indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, che anticipa gli indirizzi applicativi contenuti nelle emanande Linee Guida nazionali.

III. AIUTI DI STATO

Con riferimento agli Aiuti di Stato, per l'anno 2012 non è stata adottata da parte della Commissione europea alcuna decisione negativa di incompatibilità degli aiuti notificati dal Friuli Venezia Giulia, ai sensi del capo II del Regolamento (CE) 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE (GUCE L 83 del 27.13.1999), né alcuna decisione di recupero di aiuti illegali ai sensi del capo III del medesimo regolamento.

IV. RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2012

Il Capo I del presente disegno di legge precisa le finalità della legge, indicando gli atti di diritto dell'Unione europea cui la Regione intende conformarsi e le leggi regionali modificate per effetto dell'adeguamento alla normativa dell'Unione.

Il Capo II del presente disegno di legge dispone l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione Europea alla Comunità europea, avvenuto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in merito ai processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione Europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Il Capo III del presente disegno di legge dispone l'attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all'articolo 14, legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

Il Capo IV del presente disegno di legge prevede disposizioni finali, tra cui la comunicazione obbligatoria del testo normativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento Politiche comunitarie – ai fini della loro comunicazione alla Commissione Europea.

Si procede ora ad illustrare sinteticamente i contenuti dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1 - Precisa le finalità della legge, indicando gli atti di diritto dell'Unione europea cui la Regione intende conformarsi, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione della legge regionale 10/2004.

In particolare, la lettera a) del comma 1 specifica la finalità del Capo II, ovvero l'adeguamento dell'ordinamento regionale al Trattato di Lisbona e le modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione Europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

La lettera b) del comma 1 specifica la finalità del Capo III, indicando gli articoli del Regolamento (CE) n. 555/2008 attuati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e disponendo modifiche alla legge regionale 20/2007, in conformità all'articolo 14, legge 88/2009 (legge comunitaria 2008).

A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 14, comma 11 della legge 88/2009 prevede espressamente che la normativa statale si applichi alle Regioni e alle Province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

Art. 2 - Prevede modifiche alla legge regionale 10/2004 con riguardo al titolo della legge.

In particolare, per eliminare il riferimento agli "obblighi comunitari", contenuto nel titolo della legge vigente, si sostituisce interamente il titolo, prendendo come riferimento quello della nuova legge di procedura statale (legge 234/2012).

Art. 3 - Prevede modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004.

Art. 4 – Prevede modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004, facendo espresso rinvio, per quanto riguarda la cd. "fase ascendente", alle disposizioni della legge 234/2012.

Art. 5 – Prevede modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004 con riguardo, tra l'altro, al titolo della legge annuale di recepimento regionale, che assume l'indicazione di "Legge europea", seguita dall'anno di riferimento.

Art. 6 – Prevede modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004, il quale disciplina i contenuti della legge europea regionale.

Art. 7 – Prevede modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004.

Art. 8 – Prevede modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10/2004.

Art. 9 – Prevede modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2004.

Art. 10 – Prevede modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004.

Art. 11 – Prevede modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004: alla lettera a), mediante introduzione dell'obbligo di trasmissione per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie – dei provvedimenti attuativi di direttive europee nelle materie di competenza regionale, in conformità all'articolo 40, comma 2, della legge 234/2012; alla lettera b), mediante adeguamento della denominazione dell'organo giurisdizionale (ora: Corte di Giustizia dell'Unione europea) all'articolo 2 del Trattato di Lisbona.

Art. 12 – Prevede modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, sostituendo il comma 6 e introducendo i commi da 6 bis a 6sexies.

In particolare, si prevedono delle sanzioni per i produttori che non hanno estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e di coloro che hanno impiantato vigneti dopo il 3 luglio 2008 sempre senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Inoltre si prevedono disposizioni sul divieto di circolazione delle uve o i prodotti ottenuti dalle uve ottenuti da impianti illegali.

Art. 13 – Prevede l'obbligo di comunicazione della legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento politiche europee – tramite PEC:

Art. 14 – Disciplina l'entrata in vigore della legge, in deroga all'ordinario termine di *vacatio legis*.

Si confida nel voto favorevole di codesto onorevole Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

INDICE

CAPO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1 - *(Finalità)*

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

- Art. 2 - *(Modifiche al titolo della legge regionale 10/2004)*
Art. 3 - *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004)*
Art. 4 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004)*
Art. 5 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004)*
Art. 6 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004)*
Art. 7 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004)*
Art. 8 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10/2004)*
Art. 9 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2004)*
Art. 10 - *(Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004)*
Art. 11 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004)*

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007
IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 12 - *(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007)*

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - *(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*
Art. 14 - *(Entrata in vigore)*

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

CAPO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone:

a) al Capo II, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione Europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione Europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

b) al Capo III, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all'articolo 14, legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE
E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 2

(Modifiche al titolo della legge regionale 10/2004)

1. Il titolo della legge regionale 10/2004 è sostituito dal seguente: (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;

b) al comma 2, le parole <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 2 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea>>;

b) al comma 1, le parole: <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;

c) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Legge europea regionale>>;
- b) al comma 1, le parole: <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.>>;

d) alla lettera a) del comma 3, le parole: <<diritto comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<diritto dell'Unione europea>>;

e) al comma 4, le parole: <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 4 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contenuti della legge europea regionale>>;
- b) al comma 1, le parole: <<ordinamento comunitario>> e <<legge comunitaria regionale>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<ordinamento dell'Unione europea>> e <<legge europea regionale>>;

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

c) alla lettera b) del comma 1, le parole: <<atti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<atti dell'Unione europea>>;

d) al comma 2, le parole: <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 5 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>;

b) al comma 3, le parole: <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>;

c) al comma 4, le parole: <<legge comunitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge europea regionale>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004, le parole: <<norme comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<norme dell'Unione europea>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 8 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<atti normativi comunitari>>, <<delle Comunità europee>>, <<ordinamento comunitario>> e <<legge comunitaria regionale>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<atti normativi europei>>, <<dell'Unione europea>>, <<ordinamento dell'Unione europea>> e <<legge europea regionale>>;

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

b) al comma 1 bis, le parole: <<normativa comunitaria>> e <<norme comunitarie>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<normativa dell'Unione europea>> e <<norme dell'Unione europea>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;

b) al comma 2, le parole: <<direttive comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttive europee>>;

c) al comma 3, le parole: <<disegno di legge comunitaria>> e <<regolazione comunitaria>> sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: <<disegno di legge europea regionale>> e <<regolazione europea>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004)

1. All'articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<Corte di giustizia>> sono inserite le parole: <<dell'Unione europea>>.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007
IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 12

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007)

1. All'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.>>;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.

6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.

6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea>>.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - per posta elettronica certificata (PEC), ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991 n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2007, n. C 306.

- Il testo degli articoli 55, 56 e 57 del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 giugno 2008, n. L 170, è il seguente:

Art. 55

(Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.

Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, in base ai seguenti principi:

a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12.000 EUR/ha;

b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.

2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008:

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1° gennaio 2009;

b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 1° luglio 2010 per mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

Art. 56

(Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure

b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:

a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;

b) il 1° settembre dell'anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.

4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

Art. 57

(Non circolazione o distillazione)

1. Nel caso di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti:

a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore;

c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.

Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):

- i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;

- i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono soggetti all'obbligo di distillazione.

In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l'obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.

Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.

3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 è il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:
 - a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
 - b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

Note all'articolo 2

- Il titolo della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea".

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli *atti dell'Unione europea* e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle *direttive europee* nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea)

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli *atti dell'Unione europea*, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), *in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)*.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Art. 3

(Legge europea regionale)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
 - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
 - b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Contenuti della legge europea regionale)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:
 - a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
 - b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
 - c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
 - d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
2. Alla legge europea regionale sono allegati:
 - a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
 - b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
 - c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Attuazione in via regolamentare)

1. La *legge europea regionale* può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della *legge europea regionale* che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La *legge europea regionale* detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

Art. 6

(Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Misure urgenti)

1. A fronte di *atti normativi europei* o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 bis

(Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)

1. Gli atti di recepimento di *direttive europee* non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle *direttive europee*:

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di *legge europea regionale* e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di *regolazione europea*.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Indicazione degli atti *europei* attuati)

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive *europee* nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono *immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee*.
2. Le sentenze della *Corte di giustizia dell'Unione europea* che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 11

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione è ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
- 2.(ABROGATO)

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.

4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

5. (ABROGATO)

6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.

6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.

6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis. si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.

6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.

7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.

8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall'attestato di diritto di reimpianto, è soggetta a estirpazione ai sensi dell'articolo 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalità indicate con il regolamento di cui all'articolo 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all'estirpo della superficie eccedente, al produttore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.

DISEGNO DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del Regolamento (CE) n. 555/2008 in materia di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione Europea ed alla legge regionale 20/2007 in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura (LEGGE EUROPEA 2012)>>

9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto ad estirpo.